

COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA

APPLICAZIONE DEL D.M. DM 270/04/04 E SUCCESSIVI DECRETI PER L' ATTIVAZIONE NELL'A.A.2009-10

PRO-MEMORIA

PREMESSA

Il processo di adattamento dell'offerta formativa della Sapienza al D.M. DM 270/04 e alle nuove classi è entrato, con l'anno in corso, nella fase più impegnativa.

La trasformazione deve essere completata nell'arco di tre anni accademici (2008-09; 2009-10; 2010-11); per ciascun anno accademico, le proposte degli ordinamenti didattici devono essere inviate al CUN e al MiUR per l'approvazione entro il 31 gennaio.

Entro il 31 gennaio del 2008 sono state sottoposte dalla nostra università al parere del CUN 78 proposte di ordinamento, di cui 30 relative a corsi di laurea appartenenti a 11 classi, e 48 relative a corsi di laurea magistrale appartenenti a 24 classi, avanzate dalle Facoltà di Economia, Scienze Politiche, Statistica, Psicologia 1, Psicologia 2, Filosofia, Ingegneria, Scienze MMFFNN e Studi Orientali. Le proposte, esaminate dal CUN nella seduta del 2/4 aprile, si riferiscono prevalentemente a trasformazioni di corsi di studio già attivati ex DM 509/99, anche mediante accorpamenti di più corsi, o, subordinamente, a corsi di nuova istituzione.

I corsi di studio adattati al D.M.270/04, dopo l'approvazione definitiva del MiUR, potranno essere attivati a partire dall'a.a. 2008-09; i corrispondenti corsi ex DM 509/99, da cui derivano, verranno disattivati, pur garantendo il completamento degli studi nel vecchio ordinamento agli studenti che vi si sono già immatricolati nell'a.a. 2007-08 e che non effettuino un passaggio nel nuovo ordinamento.

E' presumibile ed auspicabile che tutti i corsi di studio non ancora adattati alla nuova normativa vengano predisposti per l'attivazione nell'a.a.2009-10, evitando il rinvio all'ultimo anno disponibile (2010-2011) per il completamento della trasformazione, a meno di casi eccezionali.

Tenuto conto della complessità del processo, il Senato Accademico, **nella seduta del 12.02.08**, ha deliberato che la fase di elaborazione delle proposte debba essere conclusa con la delibera delle Facoltà entro il **15 luglio 2008**, insieme al loro inserimento nella banca dati RAD e nel simulatore CINECA.

Per l'elaborazione della proposta della nuova offerta didattica occorre tener conto di alcuni elementi di fondo, che assegnano alla trasformazione in

COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA

atto un carattere di forte innovatività. Infatti, nell'interpretazione e attuazione delle nuove regole, deve essere assunto come scopo prioritario e fondamentale del cambiamento l'incremento di efficienza e di efficacia dell'offerta didattica, in un contesto nazionale ed europeo:

- a) è stato dato avvio concreto, con l'individuazione dei cosiddetti "requisiti necessari", di cui al D.M. n 544/07, all'introduzione della cultura e della pratica della valutazione, dell'assicurazione di qualità e della verifica ex ante ed ex-post, per la realizzazione di un'offerta formativa sostenuta da risorse umane e materiali adeguate, anche attraverso il loro utilizzo ottimale.

In tale nuovo contesto, il Senato Accademico nella seduta del **24.7.07**, ha ritenuto di considerare il requisito della copertura degli insegnamenti da parte di docenti strutturati come un requisito di qualificazione e di garanzia per i portatori di interesse (studenti e mondo del lavoro), elevando di circa il 10% i requisiti previsti come "minimi" (ora definiti "necessari") a livello nazionale.

I requisiti necessari, che in buona parte si applicano anche ai corsi che permangono temporaneamente nella regolamentazione ex DM 509/99, le procedure per l'assicurazione di qualità, i tempi e le modalità, sia per i corsi ex DM 509/99 che per i corsi ex DM 270/04, sono definiti nella documentazione elaborata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, presentata al Senato Accademico nella seduta del **15.02.08** e nella successiva nota integrativa, inviata ai Presidi e ai Nuclei di valutazione di Facoltà il **25 febbraio**. Ad essa si rimanda.

- b) la necessità di ricostruire l'offerta formativa adattandola alle nuove norme può essere colta non tanto o soltanto come un adempimento formale e come l'occasione per una revisione dei singoli corsi di studio, per emendare gli eventuali elementi negativi sulla base dell'esperienza acquisita in applicazione del D.M.509/99, ma anche per meglio calibrare i nuovi percorsi sulle competenze che lo studente deve acquisire e per un ripensamento dell'offerta formativa nel suo complesso, con riferimento agli obiettivi generali che il Senato Accademico si è dato: l'offerta formativa della Sapienza, pur nell'ambito di una revisione che passa anche attraverso una riduzione del numero dei corsi di studio (se scarsamente differenziati tra loro, con scarsa attrattività, con inefficiente impiego delle risorse, ecc...), deve continuare a caratterizzarsi nel dare risposta ad uno spettro molto ampio delle esigenze formative di livello universitario, in particolare di secondo e terzo livello, nonché quelle della formazione ricorrente e permanente.

COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA

c) che la riforma in corso abbia come obiettivo la razionalizzazione dell'offerta formativa delle università e la sua massima qualificazione possibile è esplicitamente indicato nel D.M. n. 362/2007 (Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007/08). Di tale obiettivo deve tener conto il Nucleo di Valutazione di Ateneo, anche nella breve relazione di accompagnamento di ciascun ordinamento, pronunciandosi sul fatto che ciascun corso di studio, oltre ad essere progettato nel rispetto delle norme e dei requisiti necessari, contribuisce all'obiettivo generale di "razionalizzazione e qualificazione" dell'intera offerta formativa dell'Università.

In particolare, la riformulazione dell'offerta formativa nel suo complesso dovrà essere progettata tenendo contestualmente conto della necessità di intervenire su aspetti determinanti rispetto all'efficienza e all'efficacia del processo formativo (attrattività dei corsi proposti; fidelizzazione degli studenti, in particolare al passaggio tra primo e secondo anno; calibrazione dei contenuti e dei modi della didattica in relazione alla effettiva percorribilità dei corsi nei tempi legali; utilizzazione ottimale della forza-docente; coerenza dei diversi segmenti formativi con gli obiettivi complessivi e gli sbocchi previsti).

d) un approccio complessivo nella riformulazione dell'offerta formativa assume particolare rilievo in relazione alle peculiarità organizzative della Sapienza (21 Facoltà, raggruppate in 5 Atenei federati).

Appare, quindi, opportuno un costruttivo confronto trasversale tra gli attori della fase propositiva, per realizzare un'offerta formativa coordinata, complementare, sinergica, in grado di ottimizzare le risorse e, anche, di valorizzare l'innovatività e le potenzialità dell'incontro tra competenze e approcci diversi.

Nella proposta in trasformazione o innovativa dei corsi di studio, tenendo anche conto del rilevante bacino di utenza della Sapienza e sulla base dell'andamento delle iscrizioni degli anni precedenti, occorre privilegiare, a meno di casi altrimenti fortemente motivati, percorsi relativamente garantiti sul fronte della loro attrattività, potenzialmente superiore in maniera sensibile al limite minimo di numerosità definito per D.M.

E' per questi motivi che, nelle linee-guida Sapienza sopra richiamate, sono stati indicati limiti-Sapienza di numerosità per l'attivazione di corsi di studio, superiori a quelli nazionali e veniva raccomandato, in relazione alla prima applicazione parziale per l'attivazione nell'a.a.2008-09, di procedere per comparti omogenei e autoportanti,

COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA

con la previsione della possibilità di eventuali ritocchi alle proposte già avanzate, nel quadro della completa trasformazione dei corsi.

- e) particolare attenzione deve essere posta al passaggio dalla scuola media superiore all'università, per quanto attiene alla definizione delle conoscenze richieste per l'accesso a ciascun corso di laurea, alle forme di verifica (si ricorda che è caduto, nell'Art.6, comma 1 del D.M. 270/04, l'inciso "ove necessario", che era presente nel comma corrispondente del D.M.509/99) e agli eventuali strumenti di sostegno che possono essere messi in atto.

La Commissione ricorda, a questo proposito, l'obiettivo, delineato dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella relazione tecnica al Senato Accademico del 29.01.08, della realizzazione di un sistema generalizzato di verifica, volto ad esempio a valutare le capacità di lettura e comprensione di un testo di livello universitario del primo anno, adeguato allo specifico contesto culturale, secondo procedure unitarie gestite a livello centrale (o di ateneo federato), cui tutti i corsi di laurea possano accedere.

- f) la risoluzione dello stretto rapporto tra primo e secondo livello, costituito, nei percorsi ex DM 509/99, dalla necessità di costruire quelli di secondo livello su 300 CFU e la riaffermazione della preminenza del carattere metodologico della formazione universitaria per tutti i percorsi, anche quelli più orientati alla formazione professionalizzante (D.M. 270/04, art.3, comma 4), richiedono particolare attenzione su due specifici punti:

f1) La definizione dei criteri di accesso alla laurea magistrale.

Considerata anche l'impossibilità di ricorrere alla determinazione di debiti formativi da colmarsi durante il percorso della laurea magistrale, vanno indicate con chiarezza le competenze indispensabili che devono essere possedute per il profitto dello studente nel seguire il corso (e quindi che condizionano l'accesso), rappresentandole attraverso il numero di CFU che deve essere stato acquisito in determinati SSD. Viene in tal modo definito il requisito curricolare necessario, oltre al possesso della laurea, che deve essere posseduto o acquisito prima della verifica della preparazione individuale, atto necessario per l'ammissione (D.M. 270/04, art.6. comma 1). Si ricorda che, nelle linee guida approvate dal Senato Accademico, viene valutato in circa 90 CFU una base ragionevole di CFU necessari, da considerarsi come elemento di riferimento.

COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA

f2) La definizione dei percorsi curricolari nei corsi di laurea nella stessa classe.

Nell'ambito della stessa classe di corsi di laurea e devono necessariamente avere 60 CFU comuni a tutti i corsi o a insiemi predefiniti di essi. Gli stessi i percorsi didattici devono, altresì, differenziarsi per almeno 40 crediti tra di loro. Anche i diversi curricula all'interno di essi devono per costruire percorsi più orientati all'uscita nel mercato del lavoro o più orientati verso il proseguimento degli studi. Tale possibile diversa organizzazione dei percorsi deve garantire comunque una solida preparazione di base e metodologica, la cui necessità è riaffermata nel DM 270/04 (Art. 3, comma 4); tale condizione può essere assolta, ad esempio, attraverso la definizione, per ogni corso di laurea, di un impegno comune sugli stessi insegnamenti delle attività di base o caratterizzanti, indicato in circa ulteriori 30 CFU nelle linee guida Sapienza.

Va comunque evidenziato, che, se da un lato l'approccio professionalizzante a livello della laurea deve essere perseguito sulla presunzione o avendone verificata l'esistenza, di corrispondenti esigenze nel mondo del lavoro, dall'altro, in presenza di profili professionali molto chiari e consolidati è possibile ed auspicabile una specifica caratterizzazione dei percorsi sin dai primi anni di corso, come peraltro già accade nelle lauree delle professioni sanitarie, nelle quali il titolo acquisito assume anche valore abilitante all'esercizio della professione (ad es. anche attraverso un particolare rilievo delle attività di tirocinio e di stage). Laddove le indicazioni per un'uscita con successo dalla filiera formativa siano meno chiare, anche considerando l'utilizzo di forme di avvio al mondo del lavoro come master di primo livello o corsi di approfondimento *post-lauream*, sarebbe opportuno comunque prevedere percorsi specificatamente orientati all'uscita, ma preferibilmente caratterizzati almeno nell'ultimo anno.

COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE, ANCHE ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA DELLA PRIMA APPLICAZIONE, PER QUANTO ATTIENE ALLA COSTRUZIONE DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO.

1) Denominazione del corso di studio

Come ha anche raccomandato il CUN (documento 14.11.07), la denominazione del corso di studio deve essere la più semplice e diretta possibile, per favorire la lettura da parte dei portatori di interesse. Inoltre deve essere coerente sia con la denominazione della classe di appartenenza che con il percorso formativo, per quanto sia leggibile dall'insieme di obiettivi formativi, di SSD scelti e di CFU assegnati. Soprattutto per le lauree, una denominazione convergente a livello nazionale potrebbe favorire la chiarezza e la mobilità.

Ulteriore attenzione deve essere posta ad evitare possibili confusioni nell'uso di termini che sono parole-chiave proprie delle denominazioni dei titoli di altre classi.

Nel caso di una pluralità di corsi di studio nella stessa classe, la denominazione di ciascuno di essi dovrà cercare di evidenziarne l'elemento centrale e differenziativo, all'interno della classe.

2) Obiettivi formativi

La scheda CINECA riporta la declaratoria degli obiettivi formativi della classe, in confronto con i quali gli obiettivi formativi di ciascun corso di studio dovranno risultare nella loro specificità, evitando appiattimenti e ripetizioni rispetto a quelli della classe. Oltre ad una particolare attenzione tesa ad evidenziare la specificità del percorso, quanto indicato negli obiettivi dovrà risultare coerente con il percorso formativo, per come viene rappresentato nella sua descrizione - che è necessaria - e per come è desumibile dai SSD scelti e dai CFU assegnati, oltre che con gli sbocchi occupazionali indicati. Inoltre, dagli obiettivi formativi dovrebbero risultare evidenti le competenze che si intendono far acquisire, eventualmente indicando quelle essenziali e riferendosi agli strumenti e alle risorse necessarie (laboratori, postazioni di lavoro individuali, ecc.), anche in relazione a possibili limitazioni di accesso a livello locale.

Nella descrizione del percorso formativo è possibile rappresentarne lo spettro indicando le caratteristiche di eventuali curricula al suo interno; occorre ricordare, tuttavia, che l'organizzazione interna all'ordinamento del percorso formativo e, quindi, anche la sua eventuale suddivisione in curricula, è prerogativa del regolamento di corso di studio, modificabile, al contrario dell'ordinamento, senza ricorso all'approvazione del CUN.

COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA

Pertanto è bene non predefinire, e, soprattutto, non denominare i curricula nell'ordinamento didattico, anche se è opportuno accennare alle loro possibili caratteristiche e finalità, in particolare quando è necessario motivare un numero elevato di SSD o un range di CFU molto ampio.

Secondo il D.M. 270/04, Art. 5, comma 3, "i regolamenti didattici di ateneo determinano per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale". Pertanto essa va indicata nell'ordinamento. Occorre notare che, in alcuni casi, il CUN ha ritenuto non necessaria l'osservanza di tale indicazione, accettando o il rinvio di tale indicazione al regolamento didattico (manifesto) del corso di studio.

3) Risultati di apprendimento attesi secondo i "Descrittori di Dublino".

La scheda CINECA riporta tutti i "descrittori di Dublino" attraverso i quali devono essere rappresentati i risultati di apprendimento attesi al termine del corso di studio indicando, anche, le modalità e gli strumenti formativi che si intendono mettere in atto per perseguirli e le modalità di verifica dei risultati ottenuti.

E', quindi, necessaria l'indicazione di quali delle attività formative previste contribuiranno al raggiungimento dei livelli di conoscenza e di competenza/abilità richieste da ciascun descrittore.

Naturalmente, i descrittori dovranno essere riferiti allo specifico contesto culturale e allo specifico livello formativo; pertanto, occorre che le competenze e le conoscenze previste siano coerenti con il livello del corso di studio (laurea o laurea magistrale).

Ulteriore attenzione dovrà essere posta alla calibrazione dei risultati attesi con la distribuzione dei CFU alle diverse attività. Ciò vale per tutte le attività, ma è particolarmente critico per quanto attiene alle lingue e alle attività di tirocinio e stage.

4) Conoscenze richieste per l'accesso.

Oltre a quanto osservato in premessa, nella compilazione degli ordinamenti didattici occorre considerare che :

4a) per l'accesso ai corsi di laurea

Occorre definire, sia pure sinteticamente, le conoscenze richieste (oltre al possesso del requisito curricolare del diploma di corso di scuola secondaria superiore). E' possibile rinviare esplicitamente la definizione delle forme di verifica al regolamento di corso di studio, così come la definizione degli obblighi formativi aggiuntivi (debito formativo, da assolvere entro il primo anno di corso), nel caso in cui la verifica non sia positiva e con eventuali riferimenti ad attività

COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA

formative propedeutiche, da svolgersi anche di concerto e in collaborazione con istituti secondari superiori.

4b) per l'accesso alla laurea magistrale

Si ricorda che non sono ammessi debiti formativi e che, sulla base delle conoscenze necessarie e dei criteri per l'accesso stabiliti, occorre prevedere forme di verifica della personale preparazione. E' possibile rinviare esplicitamente la definizione delle modalità della verifica della personale preparazione al regolamento didattico del corso di studio.

5) Sbocchi occupazionali

Nella descrizione degli sbocchi occupazionali è bene fornire un quadro complessivo dei campi di possibile occupabilità del laureato, oltre ad indicare con maggiore precisione e dettaglio gli impieghi professionali più specifici e coerenti, ove esistenti. In questo ambito occorre comunque evitare di sovrapporre o confondere gli obiettivi formativi con i campi di possibile occupazione.

Il riferimento dovuto alle professioni ISTAT deve essere condotto con molta attenzione, evitando indicazioni troppo numerose e poco o affatto coerenti.

Si ricorda che le classificazioni delle professioni ISTAT, selezionabili nella scheda CINECA, non sono ancorate ai diversi livelli formativi delle lauree e delle lauree magistrali. Tuttavia i codici ISTAT sono suddivisi nelle categorie delle "professioni tecniche" (classificazione 3) e delle "professioni di elevata specializzazione" (classificazione 2). Nella classificazione 3 sono inseriti sia corsi di studio universitario di primo livello che i diplomi di scuola secondaria, ciononostante nella scelta delle categorie da selezionare, anche per le lauree è preferibile, anche in considerazione della posizione del CUN desumibile dai pareri già emessi, privilegiare la **classificazione 2**, pur se necessariamente utilizzata per i laureati magistrali, evitando la qualifica di tecnico (classificazione 3); questo, soprattutto quando tale qualifica di tecnico è correntemente utilizzata per attività professionali, l'accesso alle quali è proprio di diplomati della scuola media superiore (es. periti industriali).

Particolare attenzione deve essere posta sempre alla coerenza ed alla corrispondenza delle professioni ISTAT indicate con le specifiche caratteristiche del corso. Nel caso di incertezza è preferibile evitare il rischio di indicare professioni del tutto incoerenti, poco corrispondenti alla formazione data o in sovrapposizione con quelle proprie di altri corsi di studio.

Non vanno indicate professioni possibili ma vaghe e soprattutto il cui accesso non è strettamente conseguente al percorso di studio effettuato

COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA

(professore universitario, ricercatore, ecc.) o, comunque, necessita di percorsi formativi specifici (es. professori di scuola media).

Nel caso si ritenga indispensabile indicare professioni per le quali l'accesso è mediato da passaggi post-lauream obbligati, è necessario esplicitarli (ad es. il possibile sbocco occupazionale di docente della scuola media è condizionato all'acquisizione dell'abilitazione e al superamento di prove concorsuali secondo la normativa vigente).

6) Scelta dei SSD nelle diverse attività e attribuzione di CFU

L'insieme dei SSD indicati nelle diverse attività dell'ordinamento deve essere, complessivamente, coerente con gli obiettivi, gli strumenti formativi e gli sbocchi professionali indicati nella declaratoria, oltre che con l'ampiezza della differenziazione in curricula che si prevede di attivare. E' necessario evitare di elencare tutti i SSD della classe nelle attività di base e caratterizzanti; eventualmente, è possibile ricorrere all'inserimento di alcuni di essi tra **le Attività affini o integrative**.

L'uso del range di CFU e l'utilizzo di un numero più o meno elevato di SSD, in riferimento alle diverse peculiarità delle classi di riferimento, dovrà essere calibrato a quanto effettivamente necessario, evitando eccessi cautelativi che potrebbero offuscare la leggibilità del percorso complessivo e la sua coerenza con gli obiettivi dichiarati.

Deve essere, comunque, considerata e verificata l'adeguatezza dei SSD indicati e del numero di CFU assegnati a ciascuna attività, in particolare ad alcune di esse, quali quelle relative alle lingue e al tirocino, ad evitare che dichiarazioni contenute negli obiettivi e nei risultati di apprendimento non trovino adeguato supporto nei CFU assegnati e nei SSD elencati.

Occorre porre attenzione all'assegnazione in CFU alle attività di base e caratterizzanti, per il primo livello, e caratterizzanti, per il secondo, in riferimento alla richiesta, esplicitata nel DM 270/04, di una didattica che porti alla padronanza di metodi e di contenuti scientifici e metodologici. In altri termini, particolare attenzione va posta al rapporto tra CFU assegnati alle attività affini o integrative rispetto a quelli delle attività di base e caratterizzanti, motivando adeguatamente l'eventuale scelta di assegnare alle prime un numero di CFU sensibilmente superiore ai minimi stabiliti dai decreti.

Per le lauree, nei casi in cui è necessaria una formazione di base in matematica o in fisica (ad es. in Scienze, in Ingegneria), occorre indicare tutti i Settori Scientifico Disciplinari MAT e FIS; se si dovesse operare una scelta tra di essi, questa dovrebbe essere adeguatamente motivata.

Nell'utilizzazione del range occorre evitare non solo una ampiezza eccessiva, ma anche verificare la loro effettiva praticabilità in relazione ai

COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA

totali di CFU fissati complessivamente (180 e 120) e per le varie tipologie di attività.

Nella determinazione del numero di CFU assegnati ai SSD, occorre tener conto della indicazione del Senato Accademico (seduta del 24.07.07) secondo cui , a meno di specifiche esigenze, le unità didattiche devono basarsi su **6, 9,12 CFU**.

Si ricorda infine che, nelle classi le cui attività caratterizzanti siano costituite da più di 3 ambiti senza specifica assegnazione di CFU, debbono essere assegnati CFU ad almeno tre di essi (minimo invalicabile); a ciascuno dei tre ambiti scelti deve essere assegnato un congruo numero di CFU.

7) Attività affini e integrative

L'elencazione di SSD presenti nelle attività di base o caratterizzanti della classe di appartenenza deve essere opportunamente giustificata. Ove non strettamente necessario, e consigliando di non esagerare, occorre cercare di evitare una elencazione di soli SSD già presenti nella classe e, per questi ultimi, di privilegiare i SSD pur presenti nella classe, ma non già utilizzati nelle attività di base e caratterizzanti dell'ordinamento. Comunque, soprattutto nel caso di utilizzo di questi ultimi, è necessario proporre convincenti e specifiche motivazioni (ad es. il loro utilizzo per laboratori di approfondimento; se il SSD ha contenuti molto ampi e differenziati, da cui estrarre contributi integrativi, ecc.).

Occorre avere sempre presente che tali SSD sono inseriti in una "Attività" la cui specifica vocazione è quella di contenitore della formazione di carattere "affine o integrativa"; per questo motivo, è estremamente opportuno inserire, comunque, anche dei SSD che non sono elencati tra i SSD di base o caratterizzanti della classe.

Sono da evitare elenchi eccessivamente ridondanti, così come l'introduzione di SSD poco o affatto coerenti con il percorso e la formazione complessiva del corso di studio.

Si ricorda che è possibile creare ambiti di ordinamento nelle attività affini e integrative (ad es., un ambito per le attività affini e uno per quelle integrative). In questo caso, tuttavia, occorre assegnare specifici CFU ad ognuno degli ambiti individuati.

8) Prova finale, libera scelta e attività "altre"

Si ricorda che le linee-guida Sapienza individuano, come elemento di riferimento, in **12 CFU** il massimo di crediti assegnabili (preferibilmente **6 CFU**, come minimo) attribuibili alla prova finale delle lauree, mentre per

COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA

la prova finale delle lauree magistrali, il massimo è indicato in **45 CFU** (e il minimo in **18**).

Le caratteristiche della prova finale debbono essere adeguatamente descritte, tenendo conto dell'entità dei CFU assegnati e, quindi, dell'impegno presumibile da parte dello studente. Mentre per la prova finale delle lauree magistrali è tassativo che esse si riferiscano ad un lavoro di ricerca con carattere di originalità, la prova finale della laurea può assumere forme diverse, anche tese alla verifica dell'effettivo possesso delle competenze delle conoscenze essenziali del percorso compiuto, nell'ambito comunque di un elaborato scritto.

Per la laurea, i **CFU assegnati alla verifica della conoscenza della lingua straniera** (D.M. 270/04, art.10, comma 5, lettera c) -"Attività formative relative...alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre all'italiano"), **vanno specificatamente indicati**. Essi devono essere calibrati rispetto all'impegno formativo previsto e al livello di conoscenza richiesto.

L'assegnazione specifica è evitabile solo se si tratta di corsi di laurea di formazione linguistica, o se sono assegnati ad almeno una lingua straniera, tra le attività formative di base, caratterizzanti o affini e integrative, CFU obbligati e garantiti (ad es. costruendo uno specifico sottoambito o esplicitando, nella declaratoria, che tra i CFU assegnati ad un "ambito" contenente uno o più SSD di lingue, verrà assicurato un adeguato numero di CFU ad uno specifico insegnamento, con esame, in quei SSD).

Sembra accettata dal CUN anche la previsione della conoscenza della lingua straniera come pre-requisito per l'accesso, da verificarsi in sede di verifica complessiva delle conoscenze necessarie stabilite nell'ordinamento.

Nella declaratoria, in riferimento alle conoscenze linguistiche, è possibile e utile definire il livello di conoscenza ritenuto opportuno o sufficiente.

Si raccomanda di considerare attentamente le indicazioni sulla conoscenza delle lingue contenute negli obiettivi della classe, cui si dovrà necessariamente corrispondere.

Le attività a libera scelta dello studente, **per le quali occorre evitare accenni che lascino presumere forme di condizionamento o orientamento preventivo** (il DM 270/04 e i DD.MM. successivi prevedono solo la verifica della coerenza delle scelte proposte e motivate dallo studente con il percorso formativo), possono essere incrementate, rispetto al minimo della classe, per circa il 50 % dei minimi fissati dai decreti (indicazione CUN, documento 14.11.07); per valori superiori, è necessario, come al solito, motivare.

COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA

Per le attività **altre**, occorre assegnare CFU ad almeno una di esse. Per stage e tirocinio l'assegnazione di CFU non è obbligatoria, a meno che il loro utilizzo non sia citato nella declaratoria.

La scheda CINECA contiene, inoltre, altre richieste rilevanti, talora con campi specifici:

9) CFU riconoscibili per conoscenze maturate in attività non universitarie

Occorre definire il limite massimo per la riconoscibilità in CFU di "conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui realizzazione e progettazione l'università abbia partecipato" (DM 270/04, art.5, comma 7). **Si ricorda che il massimo riconoscibile è fissato in 60 CFU per le lauree e in 40 CFU per le lauree magistrali e che le stesse "conoscenze" sono riconoscibili in uno solo dei due livelli.** Si suggerisce di evitare indicazioni al limite soprattutto inferiore (ad es. 0 CFU o pochi CFU), tenuto conto che il valore indicato sarà il massimo invalicabile, all'interno del quale la struttura didattica dovrà decidere caso per caso.

10) Motivazione e criteri della trasformazione.

Per ciascun corso di studio, sia che risulti dal semplice adattamento normativo di corso già attivo, sia che comporti modifiche più o meno sostanziali, anche con accorpamento, o che sostituisca completamente un corso che viene disattivato o che sia del tutto nuovo, è necessario esplicitare le ragioni della nuova proposta.

Appare opportuno un riferimento ad elementi correttivi rispetto all'esperienza fatta in prima applicazione (ex DM 509/99) e alle raccomandazioni contenute nel D.M. recante le linee-guida ministeriali (D.M. 386/07 – Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale).

11) Motivazione dell'istituzione di più corsi nella stessa classe

E' un punto nodale, sul quale è richiesto un esplicito parere del CUN. Lo spettro delle ragioni indicabili può toccare aspetti culturali e professionali, con riferimento a diversi sbocchi occupazionali; può evidenziare l'attrattività dei corsi di derivazione ed anche, soprattutto per i corsi di II livello, la specificità e la forza di ricerca del relativo corpo docente; può esaltare l'innovatività del percorso proposto, anche rispetto a possibili sviluppi delle prospettive occupazionali; tutto ciò, in relazione anche alle

COMMISSIONE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA

caratteristiche della classi di riferimento e alla loro numerosità nel contesto culturale.

12) Definizione dei “gruppi di affinità”

Nel caso di una pluralità di corsi di laurea nella stessa classe, è possibile distinguere insiemi di corsi cui applicare la regola dei 60 CFU comuni. Se i gruppi di affinità non vengono indicati, si intende che tutti i corsi della classe hanno gli stessi 60 CFU comuni previsti dal D.M.270/04.

13) Corsi interclasse

L'esigenza di proporre percorsi di studio come appartenenti a due classi diverse deve essere chiaramente motivata; l'esigenza di tali tipi di percorsi dovrà risultare non solo dalla declaratoria, ma anche dalla elencazione dei SSD e dalla distribuzione dei CFU, a supporto della difficoltà di far rientrare il percorso interamente in una delle due classi.

E' da escludersi la possibilità di presentazione di percorsi pluriclasse.

Va comunque evitata una suddivisione del percorso biclasse in due curricula, ciascuno dei quali sia largamente coerente con una delle due classi, ad evitare l'impressione che si tratti in realtà di due corsi appartenenti a due classi diverse mascherati in uno.

14) Consultazione con le parti sociali e con il mondo del lavoro (organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi e professioni)

Si raccomanda che vi siano momenti di contatto, organizzati per Facoltà o per Consigli di Area didattica, o, anche, da singoli CCL, con rappresentanti del mondo del lavoro, in modo da recepire indicazioni sui fabbisogni formativi, spunti prospettici e osservazioni critiche sulla proposta e, anche, valutazioni sullo spazio occupazionale dei laureati.

Poiché nella scheda Cineca, per ogni ordinamento, vi è uno spazio dedicato ad “una breve sintesi” relativa alla consultazione effettuata, si raccomanda di predisporre una breve relazione, anche specifica corso per corso, sulla consultazione effettuata, condivisa dai partecipanti all'incontro e ancorata possibilmente alla data dell'incontro stesso. Tale sintesi si integrerà a quella più generale, relativa alla consultazione complessiva condotta dall'università sull'intero pacchetto delle proposte.